

Sentenza: n. 153 del 21 aprile 2011

Materia: promozione e organizzazione di attività culturali

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articoli 117 commi terzo e sesto, 118, primo comma e 120 della Costituzione e principio di leale collaborazione

Ricorrente: Regione Toscana

Oggetto: articoli 1 e 4 del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64 (Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali).

Esito: questione non fondata

Estensore nota: Caterina Orione

Le disposizioni impugnate sono relative:

- alla previsione di una disciplina regolamentare governativa, anche modificativa dei normative vigenti di rango primario, afferente alla revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, secondo criteri direttivi enunciati nel decreto legge. Sullo schema degli atti normativi secondari è acquisito anche il parere della Conferenza unificata entro trenta giorni, decorsi i quali, l'atto viene comunque emanato prescindendo dall'espressione di esso parere;
- alla previsione di decreti ministeriali determinanti nuovi criteri per l'erogazione e la liquidazione di contributi rivolti allo spettacolo dal vivo, emanati d'intesa con la Conferenza unificata .entro sessanta giorni, decorsi i quali, in caso di mancato raggiungimento, sono comunque adottati.

La ricorrente ritiene che le norme censurate siano poste in violazione delle norme costituzionali che attribuiscono alle regioni competenza legislativa concorrente nella materia spettacolo, in quanto la previsione è autoapplicativa ed inoltre con atto regolamentare, riservato allo Stato solo in caso di potestà legislativa esclusiva, annulla ogni possibilità di intervento del legislatore regionale. Viene inoltre lamentata la violazione dell'articolo 118 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, poiché versandosi in ambito di materia di competenza concorrente si sarebbe dovuta prevedere l'intesa e non il solo parere, e la disposizione dell'articolo 4 in cui si prevede l'intesa, non distingue tra inerzia della Conferenza e dissenso espresso.

Nelle more della decisione sul ricorso, con legge n. 100 del 2010 le disposizioni impugnate hanno subito modificazioni.

Per ciò che attiene all'articolo 4, la Corte rileva che la previsione in forza della quale il Ministero dei beni e delle attività culturali provvederà ad erogare contributi nella misura dell'ottanta per cento dell'ultimo contributo assegnato secondo criteri e modalità stabilite dai decreti ministeriali vigenti (e non secondo nuovi criteri) già adottati d'intesa con la Conferenza unificata, può ritenersi soddisfattiva delle pretese di parte ricorrente, per cui limitatamente all'articolo citato, dichiara cessata la materia del contendere.

Diverso è il caso dell'articolo 1, in quanto le modifiche apportate prevedono sì, un maggiore coinvolgimento dei soggetti interessati alla vita delle fondazioni lirico-sinfoniche ed il termine per l'espressione del parere è stato ampliato a sessanta giorni, ma ciò non muta il rilievo di una lesione delle attribuzioni regionali mediante un atto regolamentare e di estremo dettaglio in materia afferente alla potestà legislativa concorrente.

La Corte premette alla decisione di non fondatezza della questione sollevata, una ricostruzione storica dell'assetto normativo delle fondazioni lirico-sinfoniche. Tali enti, a numero chiuso e nominativamente individuati, di rilevante interesse generale per le finalità culturali perseguite, con legge 800/1967 hanno avuto personalità giuridica di diritto pubblico, ampia autonomia organizzativa, il compito di promuovere nei loro territori l'attività e la formazione culturale nei loro ambiti operativi e sono stati sottoposti alla vigilanza dell'autorità di Governo competente,. Con il decreto legislativo 367 del 1996, tali enti di *prioritario interesse nazionale nel settore musicale* sono state trasformati in fondazioni di diritto privato per consentire loro maggiore flessibilità organizzativa ed attrarre risorse finanziarie da soggetti privati. Il processo di trasformazione è stato compiutamente definito in atti normativi successivi fino alla legge 6 del 2001.

Con il decreto legge 64 del 2010 il legislatore nazionale intende provvedere al riordino organizzativo di tali enti per consentirne un miglior ed economico funzionamento, nonché una produzione qualitativamente superiore. L'articolo 1, impugnato dalla regione toscana, prevede una serie di disposizioni da attuarsi con regolamenti governativi finalizzate ad un recupero di efficienza, che si sostanzia in previsioni relative alla vigilanza sulla gestione economico-finanziaria, disciplina della contrattazione collettiva, autonomia vigilata, forme organizzative speciali in relazione anche alla rilevanza internazionale.

Pertanto la Corte ritiene che l'ambito nel quale il decreto legge impugnato opera, sia da ricondursi più propriamente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

La natura giuridica di diritto privato non osta alla considerazione che le fondazioni lirico-sinfoniche siano sostanzialmente soggetti di marcata impronta pubblicistica in ragione di molteplici elementi: assolvimento a compiti di interesse nazionale, rilevanza dei finanziamenti statali, assoggettamento alla Corte dei conti,, patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, organismo di diritto pubblico, secondo gli elementi individuati dalla normativa comunitaria, soggetto

alla disciplina del Codice degli appalti pubblici, carattere nazionale in ragione delle loro finalità.

Peraltro le fondazioni lirico-sinfoniche sono per gli aspetti privatistici regolamentate all'interno della materia ordinamento civile, anch'essa di esclusiva competenza statale.

L'obiettivo, specificato nella legge di conversione, dello Stato di perseguire la tutela diretta dei valori culturali precipui degli enti citati, congiunto ed insito nel riordino e riassetto di essi, consente di poter affermare che si è in presenza di una disciplina sistematica degli enti strumentali dello Stato per la concreta attuazione dei principi fondamentali relativi alla tutela della cultura e del patrimonio artistico e storico di cui all'articolo 9 della Costituzione. Inoltre è dirimente per tali enti la natura assimilabile a quella delle istituzioni di alta cultura, che in forza del sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione, lo Stato ha titolo a disciplinare con legge.

La Corte, richiamata la propria giurisprudenza, afferma nuovamente come il fine dello sviluppo della cultura *giustifichi un intervento dello Stato al di là del riparto di competenze per materia tra Stato e Regioni*, così come avviene per il perseguimento del valore immanente nell'attività di ricerca scientifica.

E' pertanto da ascrivere allo Stato la competenza esclusiva a disciplinare l'assetto organizzativo ed ordinamentale delle fondazioni lirico sinfoniche in quanto si verte in materia di cui all'articolo 117, secondo comma lettera g), in ragione dell'interesse pubblico a valenza unitaria perseguito, per la tutela dei valori costituzionali di sviluppo della cultura e della salvaguardia del patrimonio storico ed artistico nazionale, valori riconosciuti nell'attività peculiare di tali enti.